

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 29 del 20 giugno 2016

Approvazione del nuovo modello regionale di domanda e della relativa asseverazione tecnica, da presentare alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast. Revoca del decreto del Direttore Sezione Turismo n. 36/2015. Art. 32 l.r. n. 11/2013. DGR n. 419/2015 modificata da DGR n. 498/2016.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il nuovo modello regionale per domandare la classificazione degli alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast, alla Città Metropolitana di Venezia o alle Province tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) con il relativo modello regionale di asseverazione tecnica. Si revocano i precedenti modelli regionali di domanda e di asseverazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città Metropolitana di Venezia, ai sensi del comma 2 dell'art.3 della l.r.n.19/2015;
- la l.r. 14 giugno 2013 n. 11 " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'art.2 fornisce le definizioni di struttura ricettiva e di titolare di struttura ricettiva;
- la citata l.r. agli articoli 27 e seguenti disciplina le strutture ricettive complementari, ivi compresi gli alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast;
- la l.r. n.11/2013 all'art.31, prevede un provvedimento della Giunta regionale, per individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive, ivi comprese le suddette strutture ricettive complementari;
- in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto: " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1.";
- ai sensi dell'Allegato A della DGR n.419/2015, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione è presentata alla Provincia ove ha sede la struttura oggetto di classificazione, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2 e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160, secondo il modello regionale, contenuto nell'Allegato A del presente provvedimento e pubblicato sul portale: www.impresainungiorno.it ;
- gli articoli 6 e 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 419/2015, attribuiscono al Direttore della Sezione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione delle strutture complementari citate;
- conseguentemente, da ultimo, è stato pubblicato sul BUR n 73 del 24 luglio 2015 il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 36 del 14 luglio 2015, con il seguente oggetto: "Approvazione del nuovo modello regionale di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e ben and breakfast. Approvazione del nuovo modello regionale della relativa asseverazione tecnica. Revoca del decreto del Direttore Sezione regionale Turismo n. 19 del 29.04.2015. Art. 32 della L.r. 14 giugno 2013, n. 11";

DATO ATTO CHE

- l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" ha novellato l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sostituendo le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale";

- in data 22 aprile 2016 è stata pubblicata sul BUR n.37 la DGR n.498 del 19 aprile 2016 con il seguente oggetto : *"Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016"*;

CONSIDERATO CHE

- l'art.27 della l.r.n.11/2013, a seguito della modifica apportata con l'art.6 della l.r.n.7/2016, non consente più il bed & breakfast con apertura occasionale e quindi sono consentiti per i bed & breakfast solo il periodo di apertura annuale o quello stagionale, come è previsto per tutte le strutture ricettive dal comma 8 dell'art.34 della l.r.n.11/2013;
- nella l.r.n.11/2013, a seguito della modifica apportata con l'art.6 della l.r.n.7/2016, resta fermo il principio previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'art.2 della l.r.n.11/2013, per cui, ai fini della classificazione turistica, il titolare di ogni struttura ricettiva è il titolare di una impresa;
- l'unica eccezione al suddetto principio dell'imprenditorialità riguarda i bed & breakfast situati nei Comuni a bassa presenza turistica, come individuati dalla DGR n.498/2016, perché essi non costituiscono attività di impresa ai fini della classificazione per espressa previsione della lettera d) del comma 2 dell'art.27;
- conseguentemente, solo ai fini dell'art.31 della l.r.n.11/2013, non è obbligatorio il requisito di imprenditore per ottenere la classificazione dei bed & breakfast nei Comuni a bassa presenza turistica, come individuati dalla DGR n.498/2016;

RITENUTO CHE

- in attuazione della nuova normativa turistica, introdotta dalla l.r.n.7/2016, la citata DGR n.498/2016 ha modificato la disciplina della classificazione dei bed & breakfast, già contenuta nella DGR n.419/2015, con effetti rilevanti esclusivamente ai fini della legislazione turistica nei seguenti tre ambiti :

1. periodo di apertura: è abrogata la facoltà di apertura occasionale dei bed & breakfast in tutto il Veneto ed i titolari di bed & breakfast con apertura occasionale devono comunicare la variazione del periodo di apertura in annuale o stagionale al Comune su modello regionale tramite il SUAP entro 90 giorni dal 22.4.2016;
2. necessità di attività esclusivamente imprenditoriale ai fini della classificazione : deve essere dichiarata in sede di domanda di classificazione o di sua modifica o di rinnovo, dai titolari di bed & breakfast situati nei seguenti Comuni del Veneto : Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza;
3. scelta tra attività imprenditoriale o attività non imprenditoriale ai fini della classificazione : la scelta è consentita solo ai titolari di bed & breakfast situati nei Comuni diversi da quelli elencati nella lettera b) e deve essere dichiarata in sede di domanda di classificazione o di sua modifica o di rinnovo sotto la responsabilità civile e fiscale del dichiarante;

DATO ATTO CHE

- la DGR n.498/2016 incarica il Direttore della Sezione regionale Turismo di apportare alla modulistica turistica di interesse le opportune modificazioni per consentire ai gestori di B&B di presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale modalità di offerta ricettiva anche dichiarando, sotto la loro esclusiva responsabilità civilistica e fiscale, la natura non imprenditoriale dell'attività svolta;

RITENUTO NECESSARIO

- applicare i criteri ed i requisiti previsti dalla citata DGR n. 419/2015 come modificata dalla DGR n.498/2016 e relativi allegati, nella identificazione del contenuto del citato modello regionale di domanda di classificazione contenuta nell'**Allegato A** al presente provvedimento, in particolare escludendo ogni riferimento a periodi di apertura occasionale e precisando i casi di attività non imprenditoriale dei bed & breakfast in conformità alla DGR n.498/2016;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art.7 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015, il titolare di nuova struttura ricettiva complementare, da aprirsi dopo il 24 aprile 2015, presenta alla Provincia/Città Metropolitana la domanda di rilascio di classificazione, tramite il SUAP, su modello regionale con dichiarazione sostitutiva indicante : i requisiti di classificazione della struttura ricettiva, il periodo di apertura; nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa; gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

- il suddetto titolare oltre alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata allega: la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;

RITENUTO CHE

- il rilevante contenuto tecnico dei suddetti documenti da allegare alla domanda e l'importanza della loro veridicità ai fini della formazione del provvedimento di classificazione tramite il silenzio assenso, inducono a renderli oggetto di un'apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, secondo il modello regionale contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento ;
- la citata asseverazione tecnica, conforme al modello regionale di cui all'**Allegato B** e completa dei relativi allegati, deve essere allegata dal titolare alla domanda presentata , tramite SUAP, alla Provincia/Città Metropolitana, esclusivamente nel caso di primo rilascio della classificazione per una nuova struttura ricettiva complementare, da aprirsi dopo il 24 aprile 2015;
- la citata asseverazione tecnica nell'**Allegato B** non è invece necessaria in caso di successiva modifica o rinnovo della classificazione della citata struttura ricettiva complementare ;
- la citata asseverazione tecnica nell'**Allegato B** non è necessaria per le preesistenti strutture ricettive extralberghiere, dotate di classificazione ai sensi della l.r.n.33/2002 in corso di validità al 24 aprile 2015, o per le quali è stata presentata prima del 24 aprile 2015 la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 27 e 41 della l.r.n.33/2002;
- vada resa più chiara rispetto al modello precedente, senza cambiare i contenuti ma solo l'ordine della loro esposizione, la dichiarazione semplificata **nell'Allegato A**, che attesta i presupposti per non compilare la Sezione A sui dati edilizi e per non allegare la documentazione tecnica prevista **nell'Allegato B**;
- vada integrata la Sezione A **dell'Allegato A** con la dichiarazione dei dati di destinazione d'uso e dei requisiti dimensionali e strutturali dell'immobile, contenuti in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in Comune prima del 24.4.2015 con procedimenti edilizi ancora in corso, in conformità alla fattispecie transitoria prevista dalla lettera g) comma 4 dell'art.50 della l.r.n.11/2013;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto **nell'Allegato A** al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture complementari in oggetto, ai sensi dell'art.32 della l.r.n.11/2013 e della DGR n. 419/2015, come modificata dalla DGR n.498/2016;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto **nell'Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio di classificazione delle nuove strutture complementari in oggetto da aprirsi dopo il 24 aprile 2015, ai sensi dell'art. 32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n. 419/2015;

RITENUTO NECESSARIO

- disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli **Allegati A e B** siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : www.impresainungiorno.it
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

CONSIDERATO CHE

- conseguentemente alle suddette modifiche previste dalla DGR n.498/2016 nonché per finalità di coordinamento testuale, deve essere revocato, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i citati sopravvenuti motivi di pubblico interesse di semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 36 del 14 luglio 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle domande di classificazione delle strutture ricettive complementari nonché delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.36/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

VISTI

la legge n. 241/1990; la l.r.n.7/2016; la l.r.n.19/2015; la l.r. n. 11/2013, la l.r. n. 33/2002, il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 419/2015; la DGR n.498/2016; il Decreto della Sezione regionale Turismo n. 36/2015;

decreta

1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.36 del 14.7.2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
2. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità formale delle domande di classificazione delle strutture ricettive complementari, nonché delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di domanda, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast, definiti e disciplinati dalla DGR n.419/2015 come modificata dalla DGR n.498/2016;
4. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio di prima classificazione dei nuovi alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast, da aprirsi dopo il 24 aprile 2015;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di inserire i citati **Allegati A e B** sul portale : www.impresainungiorno.it;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso